



REPUBBLICA ITALIANA

95/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. **60236** del registro di segreteria, proposto da **TEDESCO Enrico**, nato a Colleferro (RM) il 16.12.1967 (c.f. TDSNCR67T16C858T), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Falco (*massimo.falco@pecavvocatinola.it*) ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il suindicato indirizzo pec,

contro

- il **Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania;**

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti;**

avverso e per la riforma

della sentenza n. 352/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 11.5.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 8.3.2024, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Chiara Vetro, nonché l'avv. Falco per l'appellante.

Svolgimento del processo

L'epigrafata pronuncia ha accolto l'azione risarcitoria - avanzata dal requirente nei riguardi dell'odierno appellante, all'epoca dei fatti dirigente della Regione Campania, con incarico di responsabile del Settore Rapporti con gli ee.ll. - tesa al ristoro del danno erariale indiretto cagionato a tale amministrazione in conseguenza dell'esborso, autorizzato con delibera di G.R. n. 141/2021, relativa al riconoscimento di d.f.b. conseguente alla condanna dell'ente in sede civile (giusta sentenza del tribunale di Napoli n. 7139/2020), pronunciata a seguito di procedimento monitorio, instaurato dall'ing. Fulvio Riccio, per il pagamento dei compensi professionali maturati in esecuzione dell'incarico di direttore dei lavori, affidatogli dal prevenuto, con decreto dirigenziale n. 472/2007, nell'ambito di un progetto finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nell'area partenopea, finanziato con fondi P.O.N. *"Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"* anni 2000-2006, gestiti dal Ministero dell'interno.

In particolare, l'addebito contestato dal requirente al Tedesco è consistito nell'omessa adozione di qualsivoglia iniziativa conseguente al diniego di finanziamento del costo derivante da tale nomina, in quanto ritenuta non necessaria, comunicato dal Ministero dell'interno-Dipartimento di P.S. con nota del 10.12.2007.

Secondo la tesi attorea, il predetto prevenuto, oltre a non quantificare gli oneri derivanti dall'incarico sin dal suo affidamento, una

volta saputo della non finanziabilità di tale costo a mezzo delle somme destinate alla realizzazione del progetto non avrebbe revocato *ad horas* l'incarico, né, alternativamente, si sarebbe attivato, pur dopo le numerose richieste di pagamento dei compensi da parte del cennato professionista esterno, per reperire diversamente lo stanziamento necessario, tenuto conto che il quadro economico posto a base della gara d'appalto, deliberata con decreto dirigenziale n. 260/2005, assorbiva completamente il finanziamento all'uopo previsto.

Siffatta inerzia, del tutto ingiustificata a parere del requirente, avrebbe comportato un inutile pagamento, da parte della Regione, di maggiori somme, per spese legali e accessori, destinate a remunerare l'attività professionale prestata, quantificata in € 26.658,56, ossia nel differenziale tra il compenso dovuto all'ing. Riccio e quanto liquidato con la cennata delibera n. 141/2021, a seguito del contenzioso giudiziario intercorso con costui

Avverso la predetta pronuncia insorge il Tedesco, chiedendone l'integrale riforma, all'uopo deducendo i plurimi *errores in iudicando* asseritamente commessi dai primi giudici nel:

- a) non considerare la necessità dell'incarico contestato, in ragione della complessità dell'appalto e dell'assenza di professionalità interne atte a svolgerlo e stante la facoltà discrezionale della stazione appaltante di avvalersene, non vincolata dal diniego ministeriale, attinente solo all'aspetto finanziario del progetto realizzando;
- b) l'omettere di valutare l'utilità ritratta dallo svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori, diversamente da quanto implicitamente

fatto con riferimento alla contestuale funzione di coordinatore per la sicurezza nel cantiere (nonostante i compensi remunerassero entrambe le attività) e tenuto conto dell'analoga valutazione già positivamente svolta dalla stessa amministrazione danneggiata per mezzo della delibera di riconoscimento di d.f.b.;

c) riconoscere la sua inescusabile negligenza nel gestire la vicenda, nonché l'antigiuridicità della condotta, nonostante egli abbia agito conformemente alle norme in materia all'epoca vigenti e la conformità dei compensi liquidati alle tariffe ministeriali in uso.

Chiede, pertanto, l'appellante, in accoglimento del gravame, rigettarsi la domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, applicarsi il potere riduttivo dell'addebito in misura superiore a quella concessa in prime cure (limitata alla sola inclusione della rivalutazione monetaria nella somma inizialmente quantificata dal requirente in citazione), senza tener conto, tra l'altro, che in sede di opposizione monitoria la Regione non contestò l'utilità della prestazione, ma solo il difetto di forma scritto del contratto d'opera professionale.

Con successiva memoria il Tedesco ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste già rassegnate nell'atto introduttivo.

Ha concluso per iscritto la Procura generale, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile per tardività o, in subordine, rigettato, siccome infondato.

All'udienza di discussione della causa, le parti, dopo ampia illustrazione delle proprie ragioni, hanno insistito per l'accoglimento

delle rispettive richieste.

Motivi della decisione

Va pregiudizialmente scrutinata, in rito, l'eccezione inammissibilità del gravame in ragione della sua asserita tardività: l'eccezione è infondata. Dagli atti di causa emerge, invero, che la notifica a mezzo pec, in data 12.5.2022, della sentenza impugnata, cui fa riferimento il requirente ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine (breve) di impugnazione, non è stata effettuata su istanza di parte, ma è, in realtà, la *comunicazione* della decisione alle parti effettuata dalla segreteria della Sezione giurisdizionale, in ossequio al dettato dell'art. 103, comma 3, c.g.c.

Tanto emerge inconfutabilmente dall'indirizzo pec del mittente, adoperato per la suddetta notifica (*recte*: comunicazione), ossia *campania.giurisdizione.resp@corteconticert.it*.

Tale comunicazione non è, tuttavia, idonea – a differenza della notifica della sentenza fatta dalla parte ai fini di cui all'art. 285 c.p.c., richiamato dall'art. 178 c.g.c. - a far decorrere il termine breve d'impugnazione (cfr. art. 103, comma 3, cit., ult. parte), sicchè, operando il solo termine "lungo", l'appello, nel caso concreto, deve ritenersi tempestivo.

Nel merito, il gravame è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono.

Come già accennato nella narrazione della vicenda, la *causa pendenti* dell'azione pubblicistica risarcitoria avanzata dal P.M. si fonda, essenzialmente, sulle prospettate omissioni colpose di iniziative, da

parte del prevenuto, volte a porre rimedio al denegato riconoscimento, con la nota ministeriale del 2007, della spesa relativa ai compensi da riconoscersi al professionista esterno, incaricato della direzione lavori dell'appalto oggetto del finanziamento medesimo.

La tesi gravatoria appare senz'altro condivisibile nelle sue premesse, ossia ove evidenzia la discrezionalità della stazione appaltante regionale di procedere, in disparte l'aspetto finanziario, alla nomina di siffatta figura, in quanto ritenuta essenziale.

Del resto, effettivamente la convenzione stipulata, in data 10.6.2003, tra il Ministero dell'interno e la Regione Campania, volta a disciplinare minuziosamente le modalità di erogazione del finanziamento gestito dal Ministero (e posta a monte dell'appalto), prevedeva espressamente - come riconosciuto lealmente dallo stesso requirente nell'atto di citazione (cfr. pag. 12, sub par. 5) - la possibilità della direzione lavori. La nota ministeriale del 2007, poi, esclude l'obbligatorietà della spesa, ma non evidenzia divieti in tal senso.

Ancora, va considerato che gli atti dell'evidenza pubblica non contemplavano specifiche risorse per siffatta spesa, posto che la base d'asta dell'appalto, fissata nel bando approvato con d.d. n. 260/2005, effettivamente, come sostenuto dalla Procura, risulta esattamente dello stesso importo del finanziamento concesso. Ad un tempo, come più volte accennato, secondo l'indicazione ministeriale contenuta nella nota del 2007, in tale somma non poteva ricondursi anche la spesa per la figura tecnica esterna di cui si è, comunque, avvalsa la stazione appaltante,

La necessità di prevedere, nel caso di specie, una direzione tecnica - o meglio, un direttore dell'esecuzione del contratto, figura più appropriata con riferimento agli appalti di forniture (cfr. art. 119, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* vigente) - appariva effettivamente opportuna, in ragione della complessità di una commessa che prevedeva prestazioni eterogenee (sebbene, probabilmente, non tali da qualificarlo come appalto misto di lavori e forniture, ex art. 14 cod. contr. 2006, cit.). Non a caso, del resto, la Procura, nella domanda risarcitoria, ha escluso che il compenso erogato abbia rappresentato un danno erariale (diretto).

Non è neanche da discutersi, poi, della facoltà della stazione appaltante di assumere il tecnico, dovendosi concettualmente distinguere l'aspetto del finanziamento da quello dell'affidamento dell'appalto finanziato.

Ciò detto, le conseguenze logico-giuridiche che, però, l'appellante vorrebbe far discendere da tali assunti non appaiono altrettanto convincenti. In particolare, neanche in questa sede costui dà una qualche ragione per la quale non intese attivarsi in seguito alle plurime richieste (di fissazione del compenso, prima e di pagamento del corrispettivo, dopo) del professionista, limitandosi inspiegabilmente solo a chiedere, in data 30.1.2008, un parere all'Avvocatura regionale, reso poi con nota prot n. 144356 del 18.2.2008, per conoscere se anche il coordinamento della sicurezza potesse essere oggetto di incarico.

La consapevole assenza della copertura del relativo costo, siccome desumibile sia dal diniego ministeriale del 2007, come dal

quadro economico dell'appalto, avrebbe dovuto, diversamente, indurlo a percorrere, alternativamente, una delle seguenti strade: a) sollecitare l'impugnazione della nota ministeriale preclusiva, innanzi al g.a., laddove ritenuta lesiva dell'interesse legittimo della stazione appaltante regionale; b) assicurarsi di reperire diversamente le risorse necessarie; c) revocare *ad horas* l'incarico.

Diversamente, costui non si attivò in modo alcuno, e tale inspiegabile inerzia ha certamente dato luogo in misura preminente a determinare il ritardo nel pagamento foriero dei maggiori costi, rappresentanti il danno erariale indiretto *de quo agitur*, sopportati dall'amministrazione all'esito del giudizio monitorio innanzi al giudice civile.

Al riguardo, non può, però, non evidenziarsi che, proprio perchè il *petitum* risarcitorio riguarda il differenziale tra il compenso dovuto e gli accessori e le spese di lite ulteriormente pagate per il ritardo, bisogna tener conto anche delle concorrenti condotte omissive, poste a quella del prevenuto, che hanno comportato la realizzazione (o quantomeno l'aggravamento) del danno.

Sotto tale aspetto, ritiene la Sezione che la posizione attendista assunta dalla Regione, nelle more dell'instaurazione del giudizio monitorio, abbia avuto un ruolo concausale efficiente nella produzione del danno erariale.

Di fronte, invero, ad una prestazione professionale espletata (pur in assenza di copertura), l'amministrazione avrebbe, dovuto, invero, alternativamente:

a) procedere immediatamente al riconoscimento del debito fuori

bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 118/2011 (acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa; in precedenza d.g.r. c. n. 1731/2006 in applicazione della l.r.c. n. 7/2002 e s.m.i.), apportando le variazioni contabili necessarie, sanando così l'assenza di copertura finanziaria che pure inficia generalmente la validità del contratto d'opera professionale (Cass., SS.UU., sent. n. 26657/2014); e ciò anche tenuto conto che appare più che dubbia la diretta imputabilità della spesa al funzionario che l'ha assunta senza impegno, poichè il T.U. ee. ll. non si applica direttamente alle amministrazioni regionali (cfr. artt. 2 e 191 comma 4 T.U. ee. ll.), nè la normativa vigente *ratione temporis* nella Regione Campania prevede(va) siffatto meccanismo di successione nel rapporto obbligatorio (cfr. art. 32, l.r.c. n. 7/2002);

b) ritenendo l'incarico nullo per difetto di copertura di spesa, eccepire giudizialmente siffatta nullità, laddove, diversamente, dagli atti di causa emerge che l'opposizione monitoria si incentrò esclusivamente, come segnalato dall'appellante, sull'assenza di forma scritta del contratto d'opera professionale; argomento, però, dal giudice civile disatteso, sul presupposto che il valore dell'incarico professionale, inferiore ai 40.000,00 euro, consentiva formalità (sempre scritte, ma) più semplici di conclusione dello stesso.

In ragione delle circostanze testè rappresentate, ritiene la Sezione che il danno erariale da porsi a carico del prevenuto – aspetto da ricondursi, più correttamente, al profilo eziologico che non a quello della riduzione dell'addebito, come richiesto dall'appellante,

potendosi la censura riqualificarsi in tal senso, in ragione del principio dello *iura novit curia* (Cass. civ. Sez. II ord. n. 6818/2024) - vada ridotto del corrispondente apporto causale di terzi non evocati in giudizio, ex art. 83, comma 2, c.g.c., e, dunque, definito nella misura del 70% del danno azionato.

La sentenza appellata andrà, pertanto, parzialmente riformata riducendosi l'importo della condanna a € 18.660,99, già comprensiva di rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio vengono compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti in causa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **TEDESCO Enrico** ed iscritto al **n. 60236** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna Tedesco Enrico, come sopra meglio generalizzato, al pagamento della minor somma di € **18.660,99**, (diciottomilaseicentosessanta/99) oltre interessi, dalla data di pubblicazione della presente decisione, compensando le spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.3.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 3 aprile 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi